



Milano, 18/10/05
Prot. n. 1855/2005/CT

Sentenza Corte di Cassazione civile del 26 aprile 2005: spetta al Tribunale, e non al giudice di Pace, la competenza in materia di violazione della normativa contenuta nella Legge 477/95, relativa alla tutela dall'inquinamento acustico.

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 8620 del 26 aprile 2005 è intervenuta in merito alla legittimità dell'impugnazione di sanzioni amministrative per violazione della L. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" davanti al giudice di Pace.

In particolare un giudice di Pace aveva accolto il ricorso di un cittadino contro un'ordinanza-ingiunzione del Comune di Genova in tema di violazione delle norme sull'inquinamento acustico. Il Comune proponeva ricorso per Cassazione a tale sentenza, eccependo l'incompetenza del giudice di Pace a dirimere questioni relative a sanzioni amministrative nell'ambito della tutela dall'inquinamento acustico.

La Suprema Corte ha rilevato che in merito alla sanzione applicata dal Comune, "la violazione della normativa contenuta nella Legge 477/95, relativa alla tutela dall'inquinamento acustico" rientra "senza dubbio nell'ambito della competenza per materia del Tribunale, come espressamente prevede l'art. 22 bis lett. d) della Legge 689/81 introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n.507...". Nemmeno è giustificabile, contrariamente alla tesi sostenuta dal controricorrente, "l'esclusione della ipotesi di inquinamento acustico dalla Legge 477/95" se si considera che l'art. 1 della L. 477/95 "fa esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico rientrando così a pieno titolo anche sotto tale profilo nell'ampia nozione di inquinamento di cui al citato art. 22 bis".

Pertanto, spetta al Tribunale la competenza in materia di impugnazione contro le sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme in materia di inquinamento acustico.

Cristian Tolettini

Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Corte di Cassazione civile, Sezione I – Sentenza 26 aprile 2005, n. 8620

Repubblica italiana in nome del popolo italiano

(*Omissis*)

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 2.8.2000 C. V. proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Genova per violazione della Legge 447/95 e della L.R. Liguria 12/98 avverso l'ordinanza-ingiunzione del Comune di Genova, chiedendone l'annullamento in quanto:

- i rilievi fonometrici erano stati effettuati da personale non Qualificato, fuori dagli orari consentiti e con apparecchiature non tarate;
- non erano stati indicati i limiti di immissione;
- egli non era stato sentito;
- era stata erroneamente indicata l'autorità avanti alla quale era proponibile il ricorso.

Si costituiva il Comune che eccepiva l'incompetenza del giudice adito essendo competente il Tribunale; in subordine contestava la fondatezza dell'opposizione in fatto ed in diritto.

All'esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 19-22.12_2000 accoglieva la opposizione, annullando il provvedimento e condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.

Rilevava al riguardo la mancata motivazione nell'ordinanza in ordine all'entità della sanzione inflitta e l'erronea indicazione dell'autorità giudiziaria, individuata nel Pretore anzi che nel giudice di pace, avanti alla quale proporre l'opposizione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Genova, deducendo tre motivi di censura.

Resiste con controricorso C. V..

Motivi della decisione

Con il Primo motivo di ricorso il Comune di Genova denuncia violazione dell'art. 112 C.P.C., deducendo che il giudice di pace ha ommesso di pronunciare in ordine all'eccepita eccezione di incompetenza a favore del Tribunale sollevata ai sensi dell'art. 22 bis della Legge 689/81.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 22 bis della Legge 689/81 introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 507/99 che, in materia di sanzioni amministrative, ha attribuito alla competenza del Tribunale le questioni relative alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, riguardando la Legge 447/95 contestata al V. la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico.

Entrambi i motivi, riguardanti l'incompetenza per materia del giudice di pace adito dedotta anche sotto il profilo dell'omessa pronuncia da parte del giudice medesimo nonostante fosse stata tempestivamente eccepita, sono fondati.

In primo luogo va comunque osservato che, pur avendo il giudice di pace ommesso di Pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza, spetta in ogni caso a questa Corte, che ne è stata investita con il secondo motivo, statuire sul punto.

Orbene, riguardando la sanzione applicata dal Comune la violazione della normativa contenuta nella Legge 477/95, relativa alla tutela dall'inquinamento acustico si verte senza dubbio nell'ambito della competenza per materia del Tribunale, come espressamente prevede l'art. 22 bis lett. d) della Legge 689/81 introdotto dall'art. 98 del D.Lgs. 30.12.1999 n.507 ed applicabile "*ratione temporis*" all'ipotesi in esame, essendo stata l'opposizione proposta con ricorso depositato in data 2.8.2000.

Né è giustificabile, contrariamente alla tesi sostenuta dal controricorrente, l'esclusione della ipotesi di inquinamento acustico dalla Legge 477/95 se si consideri che l'art. 1 fa esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico rientrando così a pieno titolo anche sotto tale profilo nell'ampia nozione di inquinamento di cui al citato art. 22 bis.

L'accoglimento dei due esaminati motivi, incidendo in radice sulla validità della sentenza impugnata, comporta l'assorbimento del terzo motivo relativo ad un vizio di ultra-petizione cui sarebbe incorso il giudice di merito.

Va pertanto dichiarata la competenza per materia del giudice del Tribunale di Genova con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

Accoglie i primi due motivi di ricorso.

Dichiara assorbito il terzo.

Dichiara la competenza del Tribunale di Genova.

Cassa la sentenza impugnata e condanna il V. al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio di merito, in euro 200,00 per onorario, euro 100,00 per diritti ed euro 50,00 per spese e, quanto al Giudizio di legittimità, in euro 600,00 per generali ed accessori come per legge.

Roma 16.3.2005

Deposito 26.04.2005